



Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse 14 - 31040 Onigo di Pederobba
(Treviso)

Regolamento di polizia urbana e polizia rurale

- Approvato con delibera di Consiglio comunale n.71 del 24.09.1999
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale:
 - n. 47 del 22.09.2015
 - n. 05 del 15.02.2016

PARTE I
DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Finalità

Art. 2 -Funzioni di Polizia Urbana

Art. 3 -Accertamento delle violazioni

Art. 4 -Definizioni

TITOLO II°

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 -Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati

Art. 6 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

Art. 7 -Norme a tutela della pubblica incolumità

Art. 8 -Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

Art. 9 -Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un decoroso utilizzo del demanio comunale;

Art. 10 -Manutenzione e decoro degli edifici.

Art. 11 -Pulizia e manutenzione delle aree verdi

Art. 12 -Verde privato

Art. 13 -Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 14 -Attività con materiali di facile dispersione

Art. 15 -Modalità di utilizzo del composter domestico

Art. 16 -Modalità di utilizzo dei parchi pubblici

Art. 17 -Sgombero neve

Art. 18 -Rami e siepi

Art. 19 -Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 20 -Operazioni scomode svolte all'aperto

Art. 21 -Depositi esterni

TITOLO III°:

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITA' VARIE

Art. 22 -Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari

Art. 23 -Disturbo alla pubblica quiete

Art. 24 -Biliardini, flipper, attività ricreative

Art. 25 -Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art. 26 -Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 27 -Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale

Art. 28 -Disciplina dei mestieri girovaghi

Art. 29 -Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"

Art. 30 -Vendita ed esposizione di materiale pornografico

Art. 31 -Contrassegni del Comune

Art. 32 -Luminarie

Art. 33 -Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

PARTE II

DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 -Ambito di applicazione

Art. 35 -Il servizio di Polizia Rurale

Art. 36 -Organi preposti all'espletamento del servizio

Art. 37 -Poteri del Sindaco e dei responsabili di area

TITOLO II°
DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

- Art. 38 -Accensione di fuochi
- Art. 39 -Fossati, canali, scoli
- Art. 40 -Arature dei terreni
- Art. 41 -Modalità di esercizio del pascolo
- Art. 42 -Introduzione di animali e pascolo abusivo
- Art. 43 -Casi di chiusura obbligatoria di pascoli
- Art. 44 -Pascolo in ore notturne
- Art. 45 -Transito del bestiame
- Art. 46 -Tutela delle api e degli altri insetti pronubi
- Art. 47 -Cartelli per esche avvelenate
- Art. 48 -Modalità di impiego degli antiparassitari

TITOLO III°
CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 49 - Custodia e tutela degli animali
- Art. 50 -Detenzioni di cani od altri animali
- Art. 51 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico
- Art. 52 -Colombi di Città

TITOLO IV°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53 -Abrogazioni di norme

PARTE I
DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

Art. 2 -Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 -Accertamento delle violazioni e sanzioni

All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24-11-1981 n° 689, procedono gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ed in particolare la Polizia Locale. Le sanzioni sono stabilite dall'art.7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro.

Art. 4 -Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare per bene comune in generale si intende:
 - a) il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei
- 4) beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II°

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA,

QUALITÀ E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 -Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati

- 1) La libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 4 del Regolamento, deve essere consentita da parte ed a favore di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare è vietato:
 - a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, comunque fuori dagli appositi spazi;
 - c) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle relative norme tecniche, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - d) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio segnaletica stradale ed elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f) praticare giochi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare sassi o altri oggetti atti ad offendere, molestare e danneggiare persone o cose;

- h) lavare veicoli, animali, indumenti o simili su suolo pubblico;
 - i) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o comunque utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto;
 - j) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, agricole e private in superfici pubbliche; gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - l) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, e comunque compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - m) portare all'esterno delle pertinenze dei negozi i carrelli per la spesa messi a disposizione della clientela, al fine di utilizzarli a mezzo di trasporto merce, fatto salvo il trasporto della spesa appena effettuata;
 - n) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - o) parcheggiare qualsiasi veicolo su aree verdi ed aiuole;
 - p) calpestare aiuole;
 - q) utilizzare farina, uova, gesso, vernice, schiuma e simili, od altri tipi di spray contenenti sostanze infiammabili, urticanti allo scopo di creare molestia a persone ed animali o cose, fatto salvo i casi di difesa personale;
 - r) lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente;
 - s) percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
 - t) comportamenti che configurano la fattispecie dell'utilizzo di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, di cui all'art. 5 della Legge 152/1975 nonché per i comportamenti che configurano la fattispecie del mascheramento in luogo pubblico, di cui all'art. 85 del TULPS.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00, se non già disciplinate e sanzionate da leggi speciali.
- 3) Riguardo alla violazione di cui alla lettera t) si è fatto rinvio alle succitate fonti normative e ai conseguenti trattamenti sanzionatori.

Art. 6 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni
2. che arrechino danno o superino la normale tollerabilità.
3. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o che superino la normale tollerabilità devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
4. I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 7 -Norme a tutela della pubblica incolumità

- 1) In tutto il territorio è vietato:
 - a) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili (pubblici, condominiali e promiscui), o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - b) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio di liquidi sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - d) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 8 -Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico è vietato il bivacco, da intendersi come uso improprio della strada e di sue pertinenze, a luogo di propria dimora, anche per poche ore (in modo esemplificativo, non esaustivo, predisporre sedie e tavolini, ecc.) con autocaravan, caravan, tende, furgoni ed autoveicoli in genere al di fuori delle aree a ciò destinate dal Comune.
- 2) È altresì vietato il bivacco nelle aree private, in assenza di consenso da parte del proprietario.

- 3) È in ogni caso vietato il bivacco, anche in presenza di consenso o tolleranza da parte del proprietario del fondo, qualora, per le modalità in cui viene esercitato, sia contrario al decoro o alle norme di igiene e quiete pubblica.
- 4) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 9 - Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un decoroso utilizzo del demanio comunale

- 1) In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se il soggetto interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.
- 2) Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente articolo.
- 3) È fatto altresì divieto a chiunque di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, oltretutto motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza, è finalizzato alla riduzione della domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare andamento del traffico e della sicurezza della circolazione veicolare.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10 -Manutenzione e decoro degli edifici

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:
 - a) provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e conservare correttamente le coperture, i cornicioni, gli intonaci, i rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile;
 - b) provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
 - c) mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
 - d) provvedere alla pulizia e spurgo periodici di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.;
 - e) provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree condominiali, dei cortili, in particolare di quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
 - f) adottare tutte le cautele necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso agli immobili inutilizzati;
 - g) non installare parabole e/o antenne su poggiali e balconi. degli immobili adibiti a civile abitazione e di quelli aventi destinazione d'uso commerciale o artigianale.
- 2) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di

ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;

- 3) E' vietato stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, fuori dai terrazzi e dai balconi prospicienti la pubblica via o in pubbliche piazze. (trattasi di scelta derivante da aspetti culturali e di sensibilità)
- 4) E' vietato l'utilizzo di materiali non specificatamente a ciò destinati, quali materiali di risulta, cartoni, lastre in vetrocemento, legno ecc, al fine di realizzare recinzioni, legnaie o altri tipi di manufatti, seppur temporanei o mobili; è altresì vietato l'utilizzo di reti o altri materiali come recinzione di colore contrastante con il luogo dove sono insediate, in particolare reti da cantiere di colore arancione, se non per delimitare cantiere edile o stradale;
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, dopo secondo formale invito da parte dell'Autorità proposta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 11 -Pulizia e manutenzione delle aree verdi

- 1) I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate all'interno del centro abitato e comunque confinanti con strade pubbliche o fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d'erba e di ramaglie, evitando accumuli di materiali e di macchianari in disuso di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili ecc).
- 2) Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00, con l'obbligo di ripristino delle condizioni di decoro. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 12 - Verde privato.

- 1) Per verde privato si intende quello interno agli insediamenti urbani come ville, case a schiera, condomini, insediamenti artigianali, industriali, ecc.
- 2) È vietato, senza specifica autorizzazione da parte dei competenti organi comunali, l'abbattimento degli alberi con altezza superiore ai 10 metri secondo quanto disposto dalle norme tecniche operative del Regolamento edilizio Comunale.
- 3) Salvo quanto stabilito in termini sanzionatori dal Regolamento edilizio Comunale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 per pianta abbattuta senza preventiva autorizzazione, ovvero per la mancata piantumazione o sostituzione di quelle eliminate

Art. 13 -Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla

costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'inizio dell'occupazione stessa.

- 2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
- 3) E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti, supermercati e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, antistanti l'immobile per una profondità di 5 metri dai muri perimetrali e dalle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori.
- 4) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili, nel pulire le loro aree private dalla neve, devono evitare di posizionare la stessa, attraverso l'accumulo o lo spargimento, sulla strada o sulle immediate vicinanze in modo tale da creare pericolo o impedimento alla libera circolazione;
- 5) Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.
- 6) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 7) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti, foglie, ramaglie sulla pubblica via e ustruire tombini e caditoie.
- 8) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 14 - Attività con materiali di facile dispersione

- 1) Durante le attività di demolizione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (innaffiamento, copertura ecc) volti a prevenire la dispersione nell'aria di polveri moleste.
- 2) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli adatti, ed il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo da evitare la dispersione nell'atmosfera e sul suolo pubblico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 nonché la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Modalità di utilizzo del composter domestico

- 1) Coloro che utilizzano il composter per la frazione di rifiuto umido dovranno posizionare il contenitore a m 2,00 dal confine di proprietà e a m 4,00 dagli edifici, salvo accordi con confinanti. La superficie minima scoperta di proprietà privata non dovrà essere inferiore a mq. 80 per contenitore.
- 2) Nel caso di aree private di proprietà condominiale con utilizzo di un composter fra più utenti, dovrà essere nominato un responsabile che dovrà assumere l'obbligo di controllare il buon utilizzo del contenitore in base alle norme igieniche e a quelle specifiche previste dalla guida al compostaggio domestico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 16 - Modalità di utilizzo dei parchi pubblici

- 1) In tutti i parchi e giardini pubblici della Comune è fatto divieto di:
 - a) accedere e sostare con veicoli a motore;
 - b) effettuare giochi e attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree
 - c) verdi nel territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente previste;
 - d) disturbare in qualsiasi modo la tranquillità delle persone (es. schiamazzare, portare radio accese,
 - e) salire con i piedi o imbrattare panchine etc.) che beneficiano di tali aree;
 - f) eseguire qualsiasi tipo di gioco di squadra all'aperto, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00 (ora solare) dalle 23 alle 8.00 (ora legale)
 - g) affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, incidere la corteccia, fare legature, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo, se non autorizzati, cogliere fiori o erba, staccare rami, foglie, danneggiare le piante ed aiuole in qualsiasi modo.
 - h) utilizzare i giochi per bimbi per le persone con più di 14 anni se non diversamente disposto;
 - i) manomettere recinzioni, tabelle, panchine, giochi per bimbi ed ogni altra installazione;
 - j) sdraiarsi sulle panchine ,
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 17 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passi carrai nonché i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali lungo tutta la proprietà degli edifici e dei negozi, anche se ricadenti su suolo pubblico.
3. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.
4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico e privato, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.

6. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
7. I proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata;
8. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di
9. segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
10. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico nell'ammassare la neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle
11. attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 18 -Rami e siepi

1. Salvo quanto previsto già dal codice della strada, i proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica;
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purchè i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 19-Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. Tutti i pozzi, le cisterne e le vasche e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto
2. con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 20 -Operazioni incomode svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o
2. muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 21 -Depositi esterni

1. E' vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. Ove si tratti di contenitori non abbandonati ma bensì sotto il
2. controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta;
3. Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere
4. collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree ed impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante;
5. Coloro che detengono per fini commerciali o ad altro titolo, anche temporaneamente, pneumatici devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana;
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

TITOLO III°:

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITA' VARIE

Art. 22 - Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione, di impedire l'uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, di oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...)
2. La violazione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.
3. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di luogo pubblico o aperto al pubblico, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, limitatamente alle bevande alcoliche somministrate dagli stessi fatto salvo deroghe del Sindaco in particolari occasioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00

Art. 23 -Disturbo alla pubblica quiete

1. Nei centri abitati e non sono vietati, se il fatto non costituisce reato o violazione alle norme previste dal regolamento acustico comunale per le attività professionali, nonché artigianali e industriali:
 - a) le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive dalle 12 alle 15.00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00 (ora solare) dalle 23 alle 8.00 (ora legale) fuochi d'artificio o simili se non regolarmente autorizzati.
 - b) la riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica.
 - c) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 12.30. alle 13.30 e dalle ore 19.00. alle ore 8.00 del giorno successivo. Al sabato, dalle ore 12.00 alle ore 15.00. e dalle ore 18.00 alle ore 10.00 del giorno successivo (domenica). e nei giorni festivi dalle ore 12.00 alle 16.00 e dalle ore 18.00 alle 8.00 del giorno successivo (lunedì);
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00; se la violazione avviene tra le ore 23:00 e le ore 08:00 del giorno successivo la sanzione è aumentata nel minimo ad euro 80,00.
3. Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/ notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali.

Art. 24 -Biliardini, flipper, attività ricreative

- 1) Chiunque detenga, all'esterno o all'interno di qualsiasi locale di ritrovo, insediato in zona residenziale, giochi quali biliardini, flipper soggetti a dondolio o eventuali altri giochi particolarmente rumorosi che possono recare disturbo, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di ogni giorno, fatta salva la totale insonorizzazione dei locali ad essi riservati;
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 25 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche

temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Art. 27 -Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale

- 1) L'accattonaggio è vietato su tutto il territorio comunale.
- 2) Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli organi competenti dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
- 3) Chiunque viola le disposizioni del secondo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 28 -Disciplina dei mestieri girovaghi

- 1) L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali pubbliche per il tempo strettamente necessario all'esibizione ed avvenga senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale; tale attività è però vietata:
 - a) nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni;
 - b) nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 29 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"

- 1) E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.
- 2) E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "distributore ambulante di fiori od altri beni", ovvero di attività dirette alla raccolta di denaro in cambio di beni (fiori, gadgets ecc.), se non per raccolte fondi attivate da associazioni senza scopo di lucro in occasioni di particolari ricorrenze.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 30 - Esposizione di materiale pornografico

- 1) In tutto il territorio è vietato esporre in modo visibile materiale a contenuto pornografico.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 31 - Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 32 - Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione.
- 2) Non sono soggette ad autorizzazione le altre tipologie di illuminazioni allestite all'interno delle proprietà private (ad esempio in occasione delle feste natalizie).
- 3) Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 33 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

PARTE II
DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 - Ambito di applicazione

Le norme della Parte II del presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale così come definita e classificata dal PRG vigente, nel rispetto delle norme sanitarie, di igiene pubblica, di prevenzione incendi e delle altre norme vigenti

Art. 35 - Il servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio di cui all'art. 1 l'applicazione e l'osservanza delle norme Comunitarie, delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Veneto, nonché delle norme comunali, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto a la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 36 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il Servizio di polizia rurale fa capo al Comando di Polizia Locale ed i relativi controlli in materia vengono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 37 - Poteri del Sindaco e dei responsabili

- 1) Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Rurale.

- 2) Spettano al Sindaco i poteri straordinari previsti ai sensi degli articoli 50 a 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dalle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali.

TITOLO II° DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

Art. 38 - Accensione di fuochi

- 1) Su tutto il territorio comunale è vietato bruciare materiali che possono provocare fumi tossici e nocivi e/o che superino il limite della normale tollerabilità o comunque accendere fuochi durante i periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretati dalla Regione Veneto.
- 2) Fatte salve le disposizioni normative di rango superiore, in particolare l'art. 674, seconda parte, del Codice Penale (emissioni di fumi atti a molestare persone), è ammessa la sola combustione controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
- 3) È vietata l'accensione di fuochi in centro abitato e comunque in zone densamente abitate.
- 4) È altresì vietata l'accensione dei fuochi nel seguente periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
- 5) La combustione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 6) gli arbusti devono essere essiccati e non verdi;
- 7) le attività devono essere effettuate in cumuli di dimensione limitata, con altezza massima di un metro e diametro di 2 metri.
- 8) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 9) la combustione deve avvenire ad almeno:
 - a) 80 mt da edifici di terzi e da strade extraurbane adottando comunque tutte le precauzioni al fine di non arrecare danno alle stesse.
 - b) 100 mt ad autostrade e grandi vie di comunicazione;
 - c) 100 mt da paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle zone boscate, fatto salva per quest'ultima, apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Forestale per quanto di propria competenza.
 - d) ad almeno 10 metri da singole piante
 - e) L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed solamente nei seguenti orari:
 - f) dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 20.00 nell'ora legale ·
 - g) dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nell'ora solare -
 - h) Il terreno su cui si esegue abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
 - i) Per l'accensione dei fuochi non deve essere impiegato combustibile quale gasolio, olio etc...
 - j) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
- 10) L'uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue è vietato su aree pubbliche, salvo in quelle appositamente attrezzate da parte dell'Amministrazione stessa, mentre è ammesso nelle aie, nei

giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni.

- 11) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 39 – Fossati, canali, scoli

- 1) È vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fosse senza l'autorizzazione della competente Autorità.
- 2) In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.
- 3) In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbe disperdersi nel corso d'acqua stesso.
- 4) È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 5) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.
- 7) I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia.
- 8) Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica, dovranno spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.
- 9) Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, eventuali nuovi impianti di vigneti o di rimboschimento dovranno essere posti ad una distanza di metri 5,00 dal ciglio.
- 10) Le piante esistenti lungo i cigli dei suddetti corsi d'acqua sono tollerate. Le nuove piante dovranno essere piantate ad una distanza minima di ml. 10 per consentire la regolare esecuzione degli interventi manutentivi del corso d'acqua.
- 11) Le tombinature di fossi privati in zona agricola potranno essere effettuate dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bonifica competente. Dovranno essere eseguiti con condotte in cemento con giunto a bicchiere aventi diametro interno non inferiore ai cm. 80 con una lunghezza massima di mt. 8,00.
- 12) Per quanto riguarda i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio stesso.
- 13) Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, sia demaniali che privati, i frontisti devono mantenere libera da qualsiasi ostacolo una fascia di terreno di almeno 5,00 metri

per consentire il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati nei periodici lavori di manutenzione dei corsi d'acqua.

- 14) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 40 - Arature dei terreni

- 1) In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 0,50 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte a dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi a boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,00 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
- 2) Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 1,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
- 3) In prossimità dei fossi a delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
- 4) Con le lavorazioni, la capezzagna di valle dovrà assumere inclinazione in contropendenza ed essere separata dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino collettore.
- 5) Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire, a monte, lo scalzamento delle medesime e, a valle, franamenti a cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale a delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso, caduta di massi o di altro
- 6) materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
- 7) Ai sensi del R.D. 523/1904, i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo a nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
- 8) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 41 -Modalità di esercizio del pascolo.

- 1) I proprietari e i conduttori di mandrie a greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali a regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.

- 2) Per le strade il bestiame deve essere guidato a custodito da persone capaci a in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi alle strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.
- 3) Per quanto attiene al pascolo in aree private, il conduttore delle mandrie o greggi, deve essere in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario del fondo da esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in alternativa il proprietario del fondo deve essere presente in loco;
- 4) Per quanto concerne il pascolo su aree di proprietà del Demanio Acque Pubbliche o su argini e sponde di canali pertinenti alla Bonifica si rimanda a quanto stabilito dall' art. n. 134 del R.D.L. n. 368 del 08/05/1904.
- 5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 42 - Introduzione di animali e pascolo abusivo.

- 1) E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
- 2) Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 43 - Casi di chiusura obbligatoria di pascoli.

- 1) Nei caso di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi e che non abbiano gli ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame, e proibito lasciare
- 2) sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 44 - Pascolo in ore notturne.

- 1) Il pascolo durante le ore notturne e' consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 45 - Transito o Transumanza del bestiame.

- 1) Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia Veterinaria, sanitarie e da quanto previsto dal Codice della Strada, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, nè soffermarsi all'aperto, nè lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi o delle scarpate stradali. Sono proibite le grida e gli atti che possono spaventare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

- 2) Deve essere data preventiva comunicazione al Comune, ufficio Polizia Locale (via mail: poliziamunicipale@comune.pederobba.tv.it), almeno 48 ore prima; inoltre la comunicazione deve contenere:
 - a) Il percorso da effettuare durante il transito o transumanza;
 - b) Il numero degli animali, divisi per specie (pecore, asini, capre, ecc.);
 - c) Un recapito telefonico o/e indirizzo email per le comunicazioni di avvenuto ricevimento o per impartire prescrizioni al transito.
- 3) Trascorsi 20 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente, qualora non pervenga alcuna comunicazione o prescrizione da parte dell'Ente si dà per avvenuto il tacito consenso.
- 4) Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.
- 5) La permanenza nel territorio comunale non deve superare le 36 ore dall'entrata nel territorio comunale e, appena concluse le operazioni di transito, i responsabili del gregge dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.
- 6) Il transito degli animali è vietato nelle vie del centro ed è concesso limitatamente nei terreni agricoli e non in cui i proprietari abbiano concesso preventiva autorizzazione scritta.
- 7) I conduttori dovranno mantenere i greggi a 100 (cento) metri distanza dagli allevamenti presenti sul territorio.
- 8) Il periodo di transito nel territorio comunale sarà compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio; fuori di questo periodo è ammesso il solo transito a mezzo di veicoli idonei al trasporto bestiame.
- 9) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 46 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi.

- 1) Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, secondo le disposizioni stabilite dagli enti competenti.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 47 - Cartelli per esche avvelenate.

- 1) È fatto obbligo a chi distribuisce a fini antiparassitari, di derattizzazione e disinfestazione, esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta "Esche avvelenate" o simili.
- 2) Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno
- 3) segnalati a mezzo cartelli con scritta "coltura trattata con antiparassitari.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00

Art. 48 - Modalità di impiego degli antiparassitari.

- 1) Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
- 2) Nel caso si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in fondo altrui, nonostante le cautele adottate, l'operatore deve comunicare immediatamente ai proprietari dello stesso il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza, ad eccezione dei casi in cui la coltura sia della stessa specie.
- 3) L'erogazione di antiparassitari va effettuata attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta del presidio sanitario ed è consentita con l'uso di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanze superiori a 20 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici comprese le relative pertinenze. Per distanze inferiori, il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance). In ogni caso i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento avendo cura di indirizzare il getto in direzione opposta all'abitato.
- 4) L'operatore deve altresì impedire che, durante i trattamenti, il getto raggiunga persone o mezzi lungo le strade pubbliche, piste ciclabili e lungo qualsiasi altro percorso; qualora ne ravvisi il rischio deve interrompere temporaneamente il trattamento. In particolare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) dovrà essere effettuato in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte a dal piede della scarpata a valle.
- 5) In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi a boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,00 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi.
- 6) I frontisti di fossi, corsi d'acqua o canali pubblici dovranno effettuare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 0,50 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.
- 7) Tali limitazioni non si applicano alla manutenzione delle piste ciclabili e percorsi pedonali effettuata da parte dell'autorità competente o dai soggetti da essi incaricati.
- 8) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00

TITOLO III° CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 49 - Custodia e tutela degli animali

- 1) Chiunque detiene un'animale dovrà:
 - a) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato.
 - b) adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto possa abbaiare di continuo, accudire ed alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute;
 - c) far visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario;
 - d) assicurarsi che sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità, e salubrità dell'ambiente;

- e) assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.
- 3) Il Sindaco può, con specifica Ordinanza, ordinare l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario.

Art. 50 - Detenzioni di cani od altri animali

La custodia, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc. e nella salvaguardia del benessere dell'animale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 51 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

- 1) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.
- 2) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico, limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili, dell'intero territorio comunale ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali, se presenti, per la raccolta dei rifiuti e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e veicoli in sosta.
- 3) I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano con i propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili), devono essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00. In particolare le disposizioni di cui al comma 3 sono applicabili per la mera mancanza di idonea attrezzatura idonea alla pulizia, anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa da euro 80,00 ad euro 500,00.
- 5) I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni alle persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Art. 52 -Colombi di Città

- 1) E' vietato somministrare o depositare volontariamente cibo per i cosiddetti "colombi di città" in qualsiasi spazio pubblico e privato, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici o viaggiatori, per gli animali compresi in loro allevamenti;
- 2) E' fatto altresì obbligo a tutti i proprietari degli immobili in stato di abbandono o non occupati siti nel territorio comunale di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all'interno ed utilizzabili per la nidificazione;
- 3) Il Sindaco, può con apposita Ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi, valutati, gli aspetti biologici, sanitari e giuridici.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

TITOLO IV°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 -Abrogazioni di norme

Sono abrogati il Regolamento di Polizia Urbana ed il Regolamento di Polizia Rurale vigenti alla data odierna, nonché tutte le disposizioni regolamentari e le Ordinanze precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente regolamento.